



DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE
E AMBIENTE

tutela del territorio e ambiente

Gorizia, 28 gennaio 2016

Trasmessa a mezzo PEC

Spett.le

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA
SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
VIA GIULIA, 75/1
34126 - TRIESTE (TS)

OGGETTO: Procedimento di valutazione ambientale strategica del documento *“Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)”*.
PARERE.

Con riferimento al *“Procedimento di valutazione ambientale strategica del documento “Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)”* avviato con delibera n. 1988 del 9 ottobre 2015 ed alla documentazione tecnica pervenuta al prot. n. 30537 del 29 ottobre 2015, richiamati gli esiti dell’incontro illustrativo tenutosi in data 26 novembre 2015, con la presente siamo a comunicare quanto di seguito.

Richiamando il contesto normativo nel quale viene inserita la proposta di Piano nel quale i soggetti chiamati ad esperire le proprie funzioni di competenza in materia ambientale nella Regione Friuli Venezia Giulia, si evidenzia complessivamente la non omogenea definizione dei procedimenti amministrativi connessi - in particolare - in riferimento all’approvazione di progetti relativi alla gestione dei rifiuti, vige palese discrasia tra l’applicazione dei procedimenti amministrativi in FVG e l’oramai consolidata normativa nazionale.

Tali procedimenti, infatti, individuati e definiti dal D.P.G.R. 01/Pres. del 1998, quale Regolamento attuativo della L.R. 30/1987 non tengono conto, come detto, degli aggiornamenti intervenuti con i dettami del D.Lgs. 152/2006 provocando per tanto difformità applicative e sovrapposizioni con altre norme intervenute in ordine alle AUA DPR 13 marzo 2013, n.59.

Il superamento di tale contrapposizione, come più volte segnalato, definirebbe procedimenti istruttori molto più puntuali ed efficienti nonché tempistiche più brevi per l’approvazione dei progetti, a tutto vantaggio dei soggetti proponenti e senza travalicare le competenze degli Enti chiamati a valutare i progetti stessi.

Si richiama, pertanto, ad un concetto di coerenza tra quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 in materia di pianificazione e di programmazione e la successiva fase attuativa dei criteri individuati e definiti nei Piani o nei Programmi mediante una improrogabile revisione della attuale normativa regionale al fine di armonizzare i vari procedimenti con le esigenze e le aspettative del territorio ma anche dei soggetti promotori di interventi puntuali.

Nel prendere atto dei contenuti della Delibera della Giunta Regionale n. 1988 del 9 ottobre 2015, si riprende quanto riportato sul portale di codesta Spett. Amministrazione regionale: *“L’obiettivo della VAS è quella di valutare che gli effetti ambientali di piani e programmi (comprese le loro varianti), nazionali, regionali e locali, siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.*

Tale valutazione deve essere integrata fin dalle prime fasi del processo decisionale ovvero dell’iter di formazione e approvazione legislativo dei piani e programmi.”

Coerentemente con quanto sopra riportato, è parere della Scrivente che una procedura di V.A.S. debba trovare il suo avvio contestualmente ad un atto di indirizzo finalizzato alla definizione di un Piano o di un Programma, cioè a monte dello stesso, permettendo - di fatto - a tutti i soggetti coinvolti la propria partecipazione fin dalla fase embrionale del procedimento e di tenere conto preventivamente di tutte le alternative possibili.

Stante i contenuti della sopraccitata Delibera, si rileva che l’avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica sul documento in oggetto citato interviene in assenza di una preliminare consultazione di tutti i soggetti interessati all’analisi dei criteri in questione, venendo di fatto a mancare la fase di consultazione preventiva propria di tale istituto.

Tale interpretazione trova, altresì, conforto negli esiti dell’incontro illustrativo tenutosi in data 26 novembre 2015 presso la sede della Regione FVG di Trieste dove da più parti sono state evidenziate incongruenze o elementi di non uniformità rispetto a strumenti programmatico-pianificatori attualmente vigenti sul territorio regionale. Il tutto nell’evidenza di una non completa visione organica conseguente ad una fase di consultazione preventiva propria di un procedimento di V.A.S..

Tutto ciò premesso, dall’analisi della documentazione tecnica trasmessa, si rileva e si propone - per quanto di competenza - quanto di seguito.

Nell’individuazione dei criteri localizzativi il Piano prevede, a seconda della sussistenza di un vincolo normativo o meno, due criteri/Livelli di Attenzione: Attenzione Limitante (AL) ed Attenzione Cautelativa (AC).

Si rileva, altresì, che tali vincoli possono comunque essere superati mediante ottenimento della relativa autorizzazione prevista, della predisposizione o imposizione di misure mitigative-compensative adeguate.

Stante le innumerevoli casistiche e problematiche peculiari e proprie di ogni singolo progetto impiantistico oggetto di valutazione da parte dell’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione e quindi riconosciuta la difficoltà di definire o di elencare a livello pianificatorio quali possano essere le misure mitigative-compensative da considerare, si propone di identificare un unico Livello di Attenzione, demandando alle valutazioni ed agli obblighi del soggetto proponente l’acquisizione (preventiva alla formalizzazione dell’istanza di approvazione del progetto oppure da ottenere nell’ambito del procedimento amministrativo conseguente all’istanza stessa) dei titoli autorizzativi previsti dalla specifica normativa o richiesti dalla specifica localizzazione dell’impianto nonché di definire e descrivere compiutamente le previsioni degli elementi di mitigazione e compensazione.

Con riferimento a quanto previsto dal Piano in merito all'applicabilità dei criteri nel caso varianti sostanziali e non sostanziali, preme segnalare una non conformità della definizione di *variante di un impianto esistente* con i disposti normativi di riferimento richiamati in premessa (L.R. 30/1987 e D.P.G.R. 01/Pres. del 1998).

Si chiede di approfondire l'opportunità di attribuire criteri escludenti per progetti di variante sostanziale relativi ad impianti esistenti; tale considerazione deriva dal fatto che la variante proposta dal soggetto interessato può essere migliorativa e garantire livelli di tutela ambientali più elevati. Resta fatta salva la conferma del criterio escludente qualora la modifica proposta per l'impianto in questione sia attinente ad incrementi di superficie e di potenzialità.

Risulta necessaria una ridefinizione dei *criteri di distanza*, il più possibile coerente ed aderente a quanto definito da eventuali altri Piani o Programmi attualmente vigenti. In tal senso risulta utile prevedere il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la definizione di una procedura amministrativa conseguente.

IL SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE della PROVINCIA DI GORIZIA è a disposizione per fornire tutte le informazioni o i chiarimenti che si rendessero necessari (tel. 0481.385242 - arch. Franco LENARDUZZI - ing. Raffaele PIZZIN).

Distinti Saluti.

Il Dirigente

ing. Flavio GABRIELCIG

*documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*

